

TRIBUNALE DI PESCARA

Il Giudice designato, dott.ssa Domenica Capezzerà
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.05.2022.
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Svolgimento del procedimento incidentale giudiziale ex art. 7 L. n. 147 del 2021

Parte ricorrente nell'atto introduttivo ha rassegnato le seguenti conclusioni: “che siano confermate le misure protettive richieste con l’istanza di nomina dell’esperto e precisamente: - divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore. Misura richiesta nei confronti di tutti i creditori; - divieto di avviare azione esecutive o cautelari sul patrimonio. Misura richiesta nei confronti di tutti i creditori; - divieto di provocare la risoluzione dei contratti di mutuo di cui alla Relazione Notarile allegata e/o attuare le diverse iniziative di cui all'art. 6, c. 5. D.L. 118/21 e L. n. 147/2021. Misura richiesta nei confronti dei creditori

per il periodo di centoventi giorni, eventualmente prorogabile, fino alla conclusione/archiviazione della composizione negoziata delle crisi”.

Seguivano:

I. la costituzione con comparsa acquisita dalla Cancelleria nel fascicolo telematico in data 3.05.2022

II. la costituzione con comparsa acquisita dalla Cancelleria nel fascicolo telematico in data 30.04.2022 del ceto creditorio bancario ed in particolare di:

III La costituzione della

IV La costituzione

V. Così instaurato il contraddittorio, la società ricorrente medio tempore depositava:

- con nota integrativa del 27.4.2022 la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;
- con nota acquisita dalla Cancelleria nel fascicolo telematico in data 27.04.2022 il prospetto esito notifiche di ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, nei confronti dell'esperto e di tutti i creditori di cui all'elenco pure depositato.

VI. Il parere dell'esperto.

In data 29.04.2022 veniva acquisito dalla Cancelleria nel fascicolo telematico il parere rilasciato in pari data dall'esperto

Nel predetto parere è stato dato atto che: in data 12.4.2022 si convocava la debitrice per una ricognizione del patrimonio immobiliare esistente e, in data 26.4.2022, con piattaforma telematica veniva svolto, alla presenza della parte ricorrente e del ceto bancario, altra interlocuzione anch'essa finalizzata alla verifica delle concrete prospettive di risanamento.

VII. udienza

All'udienza le parti, già costituite come in epigrafe, si sono riportate ai rispettivi scritti ed alle conclusioni ivi articolate, rimettendosi alle determinazioni del Tribunale in ordine alla richiesta di conferma delle misure di protezione avanzata anche nei loro confronti dall'impresa ricorrente; l'esperto ha richiamato quanto esposto nel proprio parere.

Motivi della decisione

1. Sussistenza del requisito soggettivo.

Sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, nonché il requisito soggettivo in capo alla parte ricorrente, trattandosi di imprenditore (nella specie in forma collettiva) avente sede legale in Pescara.

2. In ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi

L'art. 2 co. 1 della L. n. 14 del 2021 prevede che "l'imprenditore (...) che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza può chiedere (...) la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa" e nell'ambito di tale percorso stragiudiziale può domandare al Tribunale a mente dell'art. 7 L. n. 147 del 2021 citata la conferma delle misure di protezione.

Così richiamato il dato normativo, nessuna delle parti costituite ha lamentato l'insussistenza dei presupposti di legge.

Tanto premesso e pur con i limiti della cognizione sommaria che connota la presente fase si osserva che il requisito afferente la sussistenza in capo all'imprenditore-ricorrente di "condizioni di

squilibrio economico-patrimoniale-finanziario" deve nella specie ravvisarsi, come da documentazione prodotta.

L'esperto ha altresì constatato che l'esecuzione del preliminare test pratico ha evidenziato, pur con la riserva da parte del detto professionista di richiesta alla società ricorrente di integrazioni ed aggiornamenti, che le aspettative di risanamento appaiono condizionate all'esito ed all'efficacia delle iniziative industriali che l'imprenditore adotterà per il risanamento.

Peraltro dalla documentazione prodotta e dall'interlocuzione in udienza, alla presenza di esponenti del ceto creditorio bancario è emerso che l'eventuale esito negativo delle trattative e il mancato raggiungimento di un accordo con gli istituti finanziari esporrà la un inevitabile rientro rispetto alle anticipazioni ricevute ed alle garanzie rilasciate, posto che trattasi di istituti che vanterebbero un ingente credito di natura finanziario in parte assistito da garanzia ipotecaria.

Né la difesa di alcuna delle parti presenti in udienza ha contestato in maniera circostanziata la documentazione prodotta dalla parte ricorrente e le conclusioni dell'esperto neppure fornendo ulteriori argomentazioni rispetto alla carenza del requisito in commento.

Dalle evidenze del presente procedimento è emerso che gli istituti di credito non sono affatto disponibili ad erogare ulteriori linee di credito e soprattutto a mantenere in essere i contratti di mutuo attendendo, a stretto giro, che venga approntata una complessa ristrutturazione che vedrà una nuova ed auspicata negoziazione e rimodulazione della esposizione verso le banche.

Pare altresì evidente che la crisi, pur riferita in principalità nel ricorso introduttivo al mancato frazionamento dei mutui, ha diretta incidenza rispetto ad una svalutazione del patrimonio della debitrice che costituisce la principale se non unica voce di attivo della stessa e la "buona riuscita" nella negoziazione assistita pare non poter prescindere dagli esiti della soluzione della questione del frazionamento.

Nell'ambito dei requisiti oggetti deve ritenersi sussistente, prima facie, anche l'ulteriore presupposto, ossia che sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Nessuno dei creditori ha contestato, infatti, la ricorrenza di tale elemento avendo del resto la ricorrente presentato un piano finanziario di risanamento seppure in forma preliminare esponendo "Le iniziative industriali che la società intende adottare allo scopo di proseguire la propria attività caratteristica e reperire le risorse necessarie per adempiere l'auspicato accordo con i creditori" che riguardano:

- la gestione del patrimonio immobiliare disponibile (prosecuzione dei contratti di locazione ad uso abitativo e diverso in corso, esecuzione dei contratti preliminari di vendita pendenti, ove raggiunto

l'accordo con i creditori ipotecari, attività di marketing e stipula dei contratti di vendita degli appartamenti ultimati);

- il completamento delle finiture degli appartamenti ir

- il completamento delle infrastrutture viarie

- la valorizzazione del terreno in _____ per il quale in data _____ la società ha concluso il "contratto preliminare condizionato di compravendita di immobile" con

impegnandosi a realizzare e trasferire alla promissaria un complesso edilizio destinato all'attività di vendita al dettaglio di generi alimentari. In relazione a tale vicenda sono state adottate iniziative giudiziarie allo scopo di conseguire la variazione di destinazione urbanistica ad area commerciale e soddisfare, con il rilascio dei permessi di costruire, la condizione di efficacia del contratto.

L'esperto nel parere-relazione richiesto dalla scrivente, pur non sottacendo i rilievi mossi all'esito del preliminare test pratico, ha -invece- concluso favorevolmente, ferma l'evidenza che allo stato non sembra sia in grado di dare valutazioni definitive sul piano i cui valori dovranno pur sempre essere definitivamente aggiornati.

L'odierno vaglio non può infatti trascurare la circostanza che la società allo stato attuale presenta un attivo nettamente superiore rispetto al passivo.

In tema, si richiamano le condivisibili considerazioni dell'esperto che si è così espresso nel parere citato:

"...All'esito dell'esame dei documenti, dell'interlocuzione costante con gli advisors e del tavolo bancario, allo stato riservato al ceto ipotecario, il sottoscritto ritiene che l'adozione delle misure protettive di cui la _____ ha chiesto la conferma favorisca le trattative tra la società ed i creditori funzionali all'individuazione di una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, senza doversi preoccupare dell'eventuale avvio da parte dei creditori di azioni esecutive e cautelari sulle consistenze bancarie, sui flussi finanziari derivanti dalle locazioni immobiliari, con particolare riferimento a quelli inerenti il _____ ? insiste il locale _____ e sugli immobili ancora liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Si dà atto che il c/c bancario acceso dalla società presso la _____ che il saldo del mese di aprile delle disponibilità liquide è stato indicato nel

_____ come per legge, è avvenuta ed è stata liquidata nel corrente mese di aprile, come risultante dalle rispettive fatture. Nel periodo di riferimento del summenzionato Prospetto le spese di gestione risultano complessivamente inferiori alle rispettive entrate, accrescendo per l'effetto il saldo delle disponibilità liquide. La società, pertanto, si

autofinanzia nel suddetto periodo, non occorrendo le disponibilità liquide iniziali alla copertura delle spese di gestione riferite al periodo oggetto di osservazione. In ragione di ciò, sarebbe opportuno, a parere dello scrivente, a tutela della massa dei creditori ed in funzione della definizione dell'esposizione debitoria, che tali somme vengano trasferite su un istituendo conto corrente bancario indisponibile per il debitore sino alla chiusura delle trattative. La conferma della misura di cui all'art. 5, comma 5, è, quindi, funzionale a consentire la prosecuzione della normale attività e a scongiurare, nel rispetto della par condicio, che alcuni creditori possano avvantaggiarsi rispetto ad altri con l'assegnazione di somme di denaro e/o di crediti e/o di immobili destinati invece ad assicurare la normale operatività dell'impresa. Il pignoramento degli assets (mobili ed immobili) precluderebbe il buon esito delle trattative non potendo gli stessi concorrere alla formazione dell'attivo al servizio del debito. In conclusione, per le suesposte motivazioni, il sottoscritto, ritenendo di poter confermare il vantaggio per i creditori, che per il tempo necessario alle trattative vedrebbero tutelato l'intero patrimonio aziendale a presidio delle loro posizioni creditorie".

Da ultimo - pur nella consapevolezza che la disciplina in commento essendo di recentissima applicazione, sconta l'assenza di consolidati ed univoci indirizzi giurisprudenziali e ritenuto ad avviso della scrivente, comunque, imprescindibile che il vaglio richiesto non possa prescindere, caso per caso, dall'esame della tipologia di impresa interessata e delle peculiarità del settore in cui opera in concreto -deve osservarsi che possa essere formulato ricorso ex art. 7 L. n. 147 del 2021 citata anche corredato da un piano industriale ancora in fase di perfezionamento, tenuto conto del carattere meramente preliminare del test operato e ferma in costanza di trattative la previsione che l'esperto, monitorando via via l'evolversi della procedura stragiudiziale e l'affinarsi del contenuto del piano originario, possa comunque attivarsi per la richiesta di revoca delle misure in caso di circostanze negative meritevoli di segnalazione.

3. In ordine alle misure di protezione di cui si chiede la conferma nella presente sede.

Le misure di protezione descritte all'art. 6 L. n. 147 del 2021 citata prevedono che "i creditori non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa" e al co. 5 del medesimo articolo si prevede altresì che "i creditori interessati dalle misure proiettive e cautelari non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori".

Tanto premesso, si reputa opportuno -per comodità espositiva- procedere partitamente all'esame delle posizioni delle parti.

Ed in vero le misure richieste non sembrano riguardare soltanto gli istituti di credito-finanziatori (come più diffusamente illustrato negli atti e documenti del presente procedimento) ma altresì i numerosi fornitori, i Condomini, ed promissari acquirenti di preliminari sottoscritti dalla società i quali avrebbero già versato importi a titolo di caparra e che sono disposti quanto prima e previo frazionamento dell'ipoteca a concludere il definitivo. Nella comparsa di costituzione le predette banche, il _____ ed i promissari acquirenti costituiti non hanno affatto contestato le conclusioni della ricorrente.

In sintesi, tali creditori manifestando la volontà di partecipare alle trattative di cui all'avviando percorso per la composizione negoziata ex artt. 2 L. n. 147 del 2021 hanno di fatto confermato di essere qualificabili come soggetti passibili di subire le misure protettive ex artt. 6-7 L. n. 147 del 2021 citata.

Ed ancor meglio va rilevato che dall'esame del dato normativo e dalla relazione di accompagnamento deve ritenersi come non sia affatto essenziale la circostanza che i creditori destinatari degli effetti di cui all'art. 7 L. n. 147 del 2021 citata debbano avere notificato all'imprenditore ricorrente atto di precetto ovvero avviato azioni esecutive.

L'attenzione, anche sulla scorta dell'elenco creditori fornito dalla ricorrente e delle evidenze offerte dall'esperto, deve piuttosto essere posta in primis con riguardo alla individuazione dei creditori, che per tipologia o ammontare del credito, appaiono funzionali all'impresa e, nel contempo, gli stessi abbiano posto in essere condotte dalle quali evincere una posizione per così dire "antagonista" rispetto all'imprenditore che conduce le trattative.

In altri termini trattasi di soggetti che possano assumere a stretto giro iniziative potenzialmente lesive del patrimonio del ricorrente e quindi tali che, in difetto di misure protettive, le trattative condotte pur con l'ausilio dell'esperto verrebbero vanificate.

E' quindi necessario che la ricorrente fornisca al Tribunale elementi univoci che consentano di appurare la sussistenza del pericolo di iniziative pregiudizievoli.

Venendo al caso che qui ci occupa, vi sono sufficienti evidenze documentali (peraltro confermate in udienza) circa il fatto che gli istituti di credito, depositari altresì di fidi ed aperture di conto corrente, da tempo stanno attenzionando la situazione di "forte tensione finanziaria" della _____ tanto che il percorso di composizione negoziata al quale parte ricorrente ha fatto accesso, si colloca in un più ampio e risalente percorso di ristrutturazione aziendale, che è sino ad ora naufragato.

Ed in particolare: risulta circostanza dedotta dall'imprenditore-ricorrente e non contestata in maniera circostanziata dalla difesa delle predette banche che recentemente, riguardo al mutuo _____ - all'epoca stipulato con _____

contestazione giudiziale ed a tal fine ha prodotto in allegato i provvedimenti cautelari del
che operano un importante riconoscimento delle ragioni di
disponendo la sospensione del pagamento di una somma pari ad un terzo del dovuto per la quota di
mutuo in corso di ammortamento. Appare dunque evidente la situazione di antagonismo venutasi a
creare tra la ricorrente ed il ceto bancario predetto.

Evidenze neppure smentite all'esito dell'udienza.

E' dunque evidente che in tale contesto - pur essendo apprezzabile la volontà delle banche di
partecipare alle trattative in corso- ciò che rileva è il rischio tutt'altro che remoto che le predette
banche possano proseguire con condotte "ostili" o comunque confliggenti con le previsioni
dell'imprenditore non soltanto continuando ad ostacolare il frazionamento dei mutui ma addirittura
risolvendo i mutui predetti ed i fidi concessi, iscrivendo ulteriori garanzie sui beni allo stato non
gravati ovvero iniziando azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della ricorrente.

Tirando, quindi, le fila del discorso, non trattasi di creditori rimasti "silenti" rispetto alla
prosecuzione dell'attività di impresa ed alle scelte imprenditoriali di cui alla prospettata
ristrutturazione, bensì funzionali ed in grado di incidere sulla stessa fattibilità della intera
operazione, avendo tenuto comportamenti di segno contrario rispetto alla "protezione" richiesta
dall'imprenditore in sede di trattative.

La richiesta di parte ricorrente nei confronti dei predetti istituti è quindi meritevole di accoglimento
e quanto alla determinazione del termine concesso si rimanda, per evitare inutili ripetizioni, al
paragrafo relativo.

4. In ordine ai restanti creditori

Residua l'esame della posizione dei restanti creditori, esclusi i lavoratori non attinti ex lege dalle
misure.

In tema preme osservare che, conformemente alla richiesta contenuta nel ricorso di "conferma"
delle misure di protezione ex art. 7 L. n. 147 del 2021 citata nei confronti di tutti i creditori sociali,
nel decreto di fissazione udienza era stato disposto che ricorso e decreto venissero notificati dalla
ricorrente a tutti i creditori in quanto interessati, al fine di garantire il relativo contraddittorio.

Questa giudicante è ben conscia che dalla lettura del testo normativo anche sotto la lente della
relazione illustrativa al D.L. n. 118 del 2021 si evince una distinzione tra la fase "privatistica" e
"stragiudiziale" del percorso di composizione qualificazione dell'iter
negoziale (c.d. composizione negoziata per la risoluzione della crisi di impresa) che inizia con
l'istanza per la nomina dell'esperto e l'avvio delle trattative rispetto alla iniziativa meramente

buon esito sia delle iniziative intraprese per la continuità sia delle trattative, nei contenuti essenziali già prospettate, non può che disporsi la conferma delle misure protettive di cui agli artt. 6-7 L.F. anche nei confronti di tali residui, seppure numerosi creditori sociali, destinatari della notifica prescritta, fermo l'effetto protettivo già verificatosi anche nei loro confronti quanto al tempo oramai intercorso tra il deposito del ricorso ed il deposito del presente provvedimento.

analogamente possano agire per l'ottenimento del titolo ovvero che i predetti creditori già titolati possano intraprendere azioni esecutive o cautelari sui beni della ricorrente.

5. La durata.

La ricorrente ha chiesto la massima estensione temporale di efficacia delle misure protettive.

In effetti, non possono che condividersi le ragioni della richiesta non potendosi non considerare l'elevato numero di creditori coinvolti e soprattutto la complessità delle trattative da intraprendersi con il ceto creditizio neppure facilitate dalle numerose iscrizioni ipotecarie esistenti sull'ingente patrimonio della ricorrente.

Conclusivamente va poi rilevato che l'esperto ha reso una relazione del tutto favorevole alla conferma nei termini richiesti dalla ricorrente.

6. Vincolo.

L'esperto ha concluso la sua relazione evidenziando l'opportunità di costituire un vincolo sulle somme liquide di cui attualmente dispone.

Orbene, non può che condividersi il rilievo svolto in udienza dalla ricorrente che si è fermamente opposta alla costituzione di una siffatta misura atipica; in vero la stessa, da un lato giammai potrebbe qualificarsi come misura cautelare, non provenendo la relativa richiesta dalla parte debitrice ma dall'esperto a tal fine non legittimato, dall'altro non sembra sia ammissibile nel silenzio della legge su questo punto disporre un vincolo di disponibilità in capo alla ricorrente che invece conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa.

Del resto l'esperto, nel caso in cui la debitrice volesse addivenire ad un atto di straordinaria amministrazione ovvero effettuare un pagamento reputato lesivo degli interessi dei creditori ai sensi

dell'art. 9 d.l. cit. ben potrà manifestare all'imprenditore il proprio dissenso ed iscrivendolo infine nel registro delle imprese.

7. L'art. 6 comma 5 d.l. 118/2021

La lettura sistematica delle disposizioni normative qui prese in esame, non può che condurre a ritenere che il divieto per i creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive sia un effetto automatico della concessione delle misure protettive tipicamente individuate dal primo comma dell'art. 6 d.l. cit; la norma è infatti chiara nel porre il detto divieto (collocato non già nel primo ma nel quinto comma dell'articolo citato) in capo ai soli creditori interessati dalle misure protettive e, dunque a coloro che in concreto all'esito dell'udienza verranno attinti dai detti strumenti di protezione.

8. Spese di lite.

Nulla sulle spese del presente procedimento, tenuto conto dell'assenza di contestazioni.

P.Q.M.

in accoglimento delle conclusioni formulate da parte ricorrente:

1) CONFERMA le misure di protezione ex art. 6 D.L. n. 118 del 2021 convertito in L. n. 147 del 2021 nei confronti di tutti i creditori stabilendo il permanere dell'efficacia di tali misure sino a 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

AVVERTE altresì che ai sensi di legge i predetti creditori in quanto interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive.

MANDA all'esperto di segnalare tempestivamente a questa giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata.

MANDA la Cancelleria per la sollecita comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, le parti costituite e all'esperto nominato

MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Così deciso in Pescara il 5 maggio 2022.

Il Giudice

Domenica Capezzerà